



*Avamprogetto*

## **Legge federale sull'imposizione separata delle vincite ai giochi in denaro nel luogo del domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Inserire prima del titolo del capitolo 6*

*Art. 38a      Vincite ai giochi in denaro*

<sup>1</sup> Le vincite ai giochi in denaro, nella misura in cui non siano esenti da imposta secondo l'articolo 24 lettere i-j, sono imposte individualmente e separatamente a partire dall'importo indicato all'articolo 24 lettera i<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

<sup>3</sup> La deduzione dei costi delle poste giocate e delle poste prelevate dal conto in linea del giocatore è disciplinata dall'articolo 33 capoverso 4.

<sup>4</sup> L'aliquota dell'imposta è fissata all'11,5 per cento della vincita imponibile.

*Art. 89 cpv. I lett. b*

<sup>1</sup> Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

<sup>1</sup> FF 20XX ...

<sup>2</sup> RS 642.11

- b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l'articolo 38 e 38a.

*Art. 105 cpv. 5*

<sup>5</sup> Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l'articolo 38a è assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup>sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 4b cpv. 1, terzo periodo*

Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l'articolo 11 capoverso 3<sup>bis</sup> è assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

*Art. 7 cpv. 4 lett. l<sup>bis</sup>*

<sup>4</sup> Sono esenti dall'imposta soltanto:

l<sup>bis</sup>. le singole vincite, sino a concorrenza dell'importo previsto dall'articolo 24 lettera i<sup>bis</sup> della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD) oppure sino a concorrenza di un importo più elevato secondo il diritto cantonale, derivanti:

1. dalla partecipazione ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD, e
2. dalla partecipazione ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD.

*Art. 11 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Le vincite ai giochi in denaro, nella misura in cui non siano esenti da imposta secondo l'articolo 7 capoverso 4 lettere l–m, sono imposte individualmente e separatamente a partire dall'importo indicato all'articolo 24 lettera i<sup>bis</sup> LIFD. La deduzione dei costi delle poste giocate è disciplinata dall'articolo 9 capoverso 2 lettera n.

<sup>3</sup> RS 642.14

<sup>4</sup> RS 642.11

*Art. 33a cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 32 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

- b. dispongono di sostanza e proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l'articolo 11 capoverso 3 e 3<sup>bis</sup>.

### **3. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva<sup>5</sup>**

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'istanza può essere presentata prima:

- a. in presenza di uno dei seguenti motivi:
  - 1. cessazione dell'assoggettamento,
  - 2. scioglimento di una persona giuridica,
  - 3. fallimento,
  - 4. vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata secondo l'articolo 38a<sup>6</sup> LIFD.
- b. qualora conseguenze particolarmente rigorose lo giustifichino.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS 642.21

<sup>6</sup> RS 642.11

CONSULTAZIONE